



COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N.8 del 26/05/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 2022/2025. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di Maggio alle ore 20:00, nella Palazzo Gerbasio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di Marzia Manilia il Consiglio Comunale.

Partecipa il Il Segretario Comunale Dott. Gerardo Sola il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

Nominativo	Titolo	Presente
RINALDI GIUSEPPE	SINDACO	Si
BIANCULLI NICOLA	CONSIGLIERE	Si
MANILIA MARZIA	CONSIGLIERE	Si
DI PIERRI CARMELA	CONSIGLIERE	Si
GAGLIOTTA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Si
GARONE MICHELE FRANCO	CONSIGLIERE	No
LAURIA NICO	CONSIGLIERE	Si
MANGINO MARIA	CONSIGLIERE	Si
DE LUCA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	Si
CAMPIGLIA ROSA DOMENICA	CONSIGLIERE	Si
RADESCA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
PEPE ASSUNTA	CONSIGLIERE	Si
DE PAOLO MICHELINA	CONSIGLIERE	No

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Dei non intervenuti giustificano l'assenza:

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori:

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 2022/2025. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio apre la discussione: Sesto punto all'ordine del giorno, presa d'atto validazione del piano economico finanziario per la determinazione della Tari 2022-2025 provvedimenti. La parola al Signor Sindaco.

Sindaco: Anche qui veniamo dai documenti di prima peraltro in questo caso abbiamo già una determina dell'Eda, la numero 88 del 18 maggio 2022 che l'anno scorso ha approvato il nostro PEF TARI con validità triennale. Quindi siamo nella seconda annualità, non cambia assolutamente la somma né ovviamente l'aliquota per le utenze domestiche e non domestiche e quindi confermiamo quanto già previsto dall'Eda nella determinazione triennale dell'anno scorso anche per l'anno 2023.

Presidente: Ci sono interventi?

Quindi ve ne propongo l'approvazione, favorevoli: otto favorevoli tre astenuti.

L'immediata esecutività, favorevoli: otto astenuti: tre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n.147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- a determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall’art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l’approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R.

n.158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07, b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

DATO ATTO CHE, nel territorio in cui opera il Comune di Montesano sulla Marcellana, è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito Salerno, l'EDA il quale svolge le funzioni di “Ente territorialmente competente” previste dall'ARERA;

PRESO ATTO CHE, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell'ARERA, l'EDA, con propria

determinazione n. 88 del 18/05/2022, ha validato, il PEF 2022-2025 afferente il Comune di Montesano sulla Marcellana;

ATTESO che occorre procedere alla conferma e alla presa d'atto, già avvenuta per l'esercizio 2022, della determinazione n. 88 summenzionata, anche per l'anno 2023, non essendo intervenuti sostanziali cambiamenti che avrebbero portato ad un ricalcolo del PEF;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022/2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con la determinazione succitata-, da cui risulta un costo complessivo di € 771.401,00 per l'anno 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voti n. 08 favorevoli (Rinaldi, Manilia, Bianculli, Gagliotta, Mangino, De Luca, Lauria, Di Pierri) e n. 03 astenuti (Campiglia, Radesca, Pepe)

DELIBERA

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di prendere atto della validazione del PEF per la determinazione della TARI 2022/2025** con da determinazione n. 88 del 18/05/2022 dell'EdA Salerno, anche per l'annualità 2023;
3. di dare atto che il totale delle entrate tariffarie 2023 ammonta ad € di cui 548.504,00 per la quota variabile e 222.897,00 per la quota fissa, come indicato all'allegato "A"
4. **di confermare le tariffe TARI 2022 anche per l'anno 2023;**
5. di dichiarare la presente con voti n. 08 favorevoli (Rinaldi, Manilia, Bianculli, Gagliotta, Mangino, De Luca, Lauria, Di Pierri) e n. 03 astenuti (Campiglia, Radesca, Pepe) immediatamente esecutiva

ai sensi dell'art. 134 del TUEL;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Montesano sulla Marcellana, li 26/05/2023

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Laura Maglione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con imputazione della spesa sull'intervento indicato in determina.

Montesano sulla Marcellana, li 26/05/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Laura Maglione

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marzia Manilia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerardo Sola

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

-() è stata affissa oggi all'Albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Montesano sulla Marcellana lì _____

Il Segretario Comunale
Il Segretario Comunale Dott. Gerardo Sola_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

Vista la Legge Costituzionale 18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

-() perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Montesano sulla Marcellana lì 31/05/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Gerardo Sola